

Il Reg. UE 1169/2011 informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'origine in etichetta



Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali

Francesco Giardina

*Direzione Generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica*

ALIMENTI E SALUTE
è anche una questione di etichetta

Bologna
29 novembre 2016

Agroalimentare I dati della Camera di Commercio di Milano e **Coldiretti**: +19% le vendite negli Usa. In cinque Paesi il 50% delle esportazioni

Cibo Ecco i campioni dell'export

Un business da 37 miliardi (+7,4%). Vino prodotto leader. Verona la più attiva

Indagine di Cmr e Crédit Agricole FriulAdria in Friuli e Veneto
**L'agroindustria cresce
con export e innovazione**

Il pianeta ha fame di nostri cibi

L'export cresce con l'alimentare

«Non siamo più la Cenerentola»

IL COMPARTO AUMENTA IL FATTURATO DI QUASI IL 10% NEL PRIMO SEMESTRE

Agroalimentare in crescita


ALIMENTI E SALUTE

è anche una questione di etichetta


Bologna

29 novembre 2016

Dinamica dell' Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione in agricoltura



Indice dei prezzi agricoli alla produzione



- Qualità nutrizionale: *effetti salutistici*
- Qualità organolettica: *soddisfazione dei sensi*
- Qualità d'uso: *la facilità nell'impiego*
- Qualità ambientale: *la sostenibilità della produzione*

- Legame con il territorio -



- ***SNQ – Sistemi di qualità nazionali***
- ***Regimi facoltativi di certificazione***

Qualità obbligatoria e qualità volontaria


11. Spenderebbe di più per avere certezza dell'origine Italiana?

Se sì, quanto?

● <5% ● DAL 5 AL 20% ● >20% ● NON DISPOSTO ● N.D.

30,26% 8.032
FINO AL 5%

40,33% 10.706
DAL 5% AL 20%



17,39% 4.617
NON DISPOSTO

12,01% 3.189
OLTRE IL 20%

3 NESSUNA RISPOSTA

Articolo 26

Paese d'origine o luogo di provenienza

2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013

All. XI Reg. (UE) 1169/2011

carni (fresche, refrigerate o congelate) di animali della specie:

- suina
- ovina
- caprina
- volatili

Regolamenti specifici:

- miele (Direttiva 2014/63/UE)
- ortofrutticoli freschi ([Regolamento n. 1308/2013 \(UE\)](#), art. 76)
- prodotti della pesca non trasformati (pescato/allevato, [Regolamento n. 1379/2013 \(UE\)](#), art. 35)
- carni bovine (Regolamento (CE) n. 1760/2000)
- olio di oliva vergine ed extra vergine (art. 4, [Regolamento n. 29/2012 \(UE\)](#))
- vino (Regolamento n. 1308/2013 (UE))
- uova (Regolamento n. 589/2008(CE))
- bevande spiritose (Regolamento n. 110/2008 (CE))

La Commissione europea il 20 maggio 2015 ha pubblicato due relazioni sull'indicazione obbligatoria del Paese d'origine:

- alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento.

l'interesse dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine è inferiore per importanza a fattori quali prezzo, gusto, data di scadenza/data di consumo consigliata, comodità e/o aspetto. Anche se l'interesse dei consumatori nei confronti dell'etichettatura d'origine degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento è espresso da un numero di consumatori che varia tra i due terzi e i tre quarti, tale interesse è comunque inferiore a quello riferito per categorie di alimenti quali le carni, i prodotti a base di carne o i prodotti lattiero-caseari

- latte, latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili.

L'etichettatura di origine obbligatoria comporterebbe maggiori oneri normativi per la maggior parte dei prodotti esaminati nella relazione.... Nonostante l'interesse dei consumatori per l'origine del latte, del latte usato quale ingrediente in prodotti lattiero-caseari e delle carni trattate nella presente relazione, la loro disponibilità globale a pagare per tali informazioni sembrerebbe essere modesta. L'indicazione obbligatoria dell'origine del latte utilizzato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari può comportare impatti economici negativi oltre a ulteriori requisiti di rintracciabilità e risulterebbe gravosa per i prodotti altamente trasformati. L'imposizione dell'etichettatura di origine obbligatoria per le carni trattate nella relazione comporterà costi operativi supplementari.

Articolo 39 - Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti

2. gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza.

Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Origine del latte - DECRETO INTERMINISTERIALE MIPAAF / MISE

il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta, in particolare indicando sempre il Paese di mungitura del latte.

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA".

Esclusi prodotti Dop e Igp, latte fresco e prodotti non ottenuti in Italia

Iniziative normative simili (anche sui derivati della carne) sono state portate avanti da:

Francia, Finlandia, Lituania, Romania, Grecia

Ulteriore normativa italiana sul tema dell'origine

LEGGE 3 febbraio 2011 , n. 4

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
(GU n. 41 del 19-2-2011)

DECRETO MiPAAF 17 febbraio 2006

Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco.
(GU n.57 del 9-3-2006)

D.M. 14 gennaio 2005.

Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.
(GU n. 30 del 7 febbraio 2005)